



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso della sanzione del 5% - per pagamenti effettuati con ritardo - applicata dalla Cassa Forense, poiché riteneva che l'intermediario non avesse eseguito con diligenza due disposizioni di bonifico a favore della predetta Cassa.

La banca, *"al fine di raggiungere una composizione bonaria della controversia"*, nelle proprie controdeduzioni ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo, riguardante, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno di *"tenere indenne [il ricorrente] delle sanzioni patrimoniali che ... saranno comminate dalla Cassa Nazionale Forense, rimborsandogli - quando effettivamente comunicata e documentata - la somma che perciò gli sarà richiesta"* (e stimata per € 1.713,68).

Le controdeduzioni sono state inviate via mail al ricorrente, che ha fatto tenere alla Segreteria Tecnica il testo dell'accordo convenuto con la banca.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione prodotta è stato possibile appurare che la controversia ha trovato una bonaria definizione.

Pertanto, questo Collegio, in analogia con quanto avviene per le procedure di rito, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Infatti, come riconosce la giurisprudenza in materia, *"la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (così, Cass., 25 maggio 2007 n. 12310).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contenere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO